

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Sezione Controversie Lavoro

in persona del dott. Francesco Colella, in funzione di Giudice Unico del lavoro,  
all'udienza del 23.9.2005, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 151 del Ruolo Generale degli  
Affari Contenziosi dell'anno 2002 vertente

TRA

F. U., G. F. e F. F., elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Mordini, n. 14,  
presso lo studio degli Avv.ti G. Salvago, F. Salvago, P. Antonucci, C. Andreozzi  
e F. Bruschi, che li rappresentano e difendono giusta procura a margine del  
ricorso

RICORRENTI

E

A. DI R. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in S. Marinella, Via C. Battisti, n. 4, presso lo studio  
dell'Avv.to L. Mariotti, rappresentata e difesa dall'Avv.to R. Salonia giusta  
procura a margine della memoria difensiva

RESISTENTE

E

SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI S.P.A.;

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe  
elettivamente domiciliate in Civitavecchia, Viale G. Matteotti, n. 19, presso lo  
studio dell'Avv.to A. Fiorentini, e rappresentate e difese dall'Avv. F.M. Corbò  
giusta procura apposta in calce ai rispettivi atti di chiamata in causa

CHIAMATE IN CAUSA

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.2.2002 F. U., G. R. e F. F., rispettivamente padre, madre e sorella di F. P., dipendente della società Aeroporti di Roma s.p.a. (d'ora innanzi denominata ADR s.p.a.), adivano il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice del Lavoro, ed esponevano che in data 2 giugno 2000 il predetto F. P. era deceduto a seguito di un incidente mortale sul lavoro; riferivano, in particolare, che il giorno del decesso il F., dopo aver eseguito le operazioni di carico e scarico dei bagagli del volo proveniente da Reggio Emilia, saliva a bordo del trattore elettrico modello Eurocar ATA EFZ 252 S, di proprietà della società convenuta, unitamente al collega F. G., il quale assumeva la conduzione del mezzo; che i due si dirigevano, quindi, verso la zona adibita alla ricarica delle batterie dei trattori a trazione elettrica; che, giunti sul posto, il F. scendeva dal trattore e si avvicinava agli accumulatori di corrente, ove si trovava anche il collega Di Tolla; che pochi istanti dopo scendeva dal veicolo anche il conducente F.; che del tutto inavvertitamente il trattore, privo di conducente, riprendeva la marcia travolgendo il F., il quale decedeva durante il trasporto presso il locale ospedale a seguito delle gravissime lesioni riportate.

Tanto premesso, chiedevano la condanna della ADR s.p.a. al risarcimento del danno biologico subito dal F., trasmessosi iure hereditatis ad essi istanti, nonché del danno biologico, morale e patrimoniale subito iure proprio per la perdita del congiunto.

A sostegno della domanda premettevano che il veicolo che aveva causato il sinistro era dotato dei seguenti sistemi di sicurezza, i quali ne inibivano il movimento: chiave d'avviamento ruotata in posizione "on"; interruttore, posto sul sedile di guida, "uomo presente", il quale consentiva la marcia del trattore solo in presenza della pressione esercitata dal peso corporeo del guidatore sul sedile stesso; freno a mano dotato di apposito interruttore. Allegavano, oltre

alle descritte modalità del sinistro, che la chiave del trattore in questione, al momento dell'incidente, era stata inserita, ruotata in posizione "on" e poi estratta dal quadro; che sul luogo dell'incidente vi era un muretto di cemento posto su un marciapiede profondo circa 1,10 mt. ed alto circa 10 cm. rispetto al piano stradale; che detto marciapiede, nel caso di specie, anziché formare un angolo retto tra il piano di calpestio e la parte verticale, era arrotondato a causa della cattiva manutenzione.

Deducevano, inoltre, i ricorrenti, in diritto, che la responsabilità della società convenuta era ascrivibile alla violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c., segnatamente in ragione dell'asporto della chiave dal cruscotto del trattore, della collocazione degli accumulatori di corrente - con particolare riferimento alla manutenzione e alle caratteristiche del marciapiede, il quale, se più alto e più profondo, non avrebbe consentito al veicolo di scavalcarlo - e dell'assenza di un segnalatore acustico del movimento del trattore. A fondamento della responsabilità della ADR s.p.a. deducevano, infine, le disposizioni di cui agli artt. 2049 c.c. e 2054, comma 3, c.c..

Istituitosi ritualmente il contraddittorio, la ADR s.p.a. contestava quanto ex adverso dedotto ed affermato e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Sasa Assicurazioni s.p.a. e la Generali Assicurazioni s.p.a., con le quali aveva stipulato, in regime di coassicurazione, una polizza assicurativa per il rischio derivante dalla responsabilità civile operai (R.C.O.).

Autorizzata la chiamata in causa, le anzidette compagnie assicuratrici, ritualmente costituite con un'unica memoria difensiva, eccepivano, in limine, la prescrizione del diritto della ADR s.p.a. a vedersi manlevata in caso di soccombenza in ragione della decorrenza del termine annuale di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.; nel merito, contestavano la fondatezza del ricorso e concludevano per la reiezione tanto della domanda dei ricorrenti nei confronti della ADR s.p.a. quanto della domanda di quest'ultima nei loro confronti.

Nel corso dell'istruttoria, acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, venivano escussi i testi intimati dai ricorrenti; all'odierna udienza, il Giudice – cui la causa è successivamente pervenuta, al termine dell'istruttoria, a seguito di provvedimento di riassegnazione del Presidente del Tribunale -, sulla produzione di note illustrative delle rispettive pretese, decideva come da separato dispositivo di cui dava lettura.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata ed in quanto tale deve essere rigettata per le ragioni di cui appresso.

Nel presente giudizio i ricorrenti hanno avanzato domanda di risarcimento sia del danno biologico subito da F. P. a seguito dell'incidente, sia del danno biologico, morale e patrimoniale subito da essi istanti a seguito del decesso del familiare.

Al riguardo, giova innanzitutto chiarire che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, le due fattispecie di responsabilità invocate vanno ascritte, rispettivamente, nell'ambito della responsabilità contrattuale di cui all'art. 2087 c.c. (per quanto riguarda il danno biologico c.d. iure hereditatis) e della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (per quanto concerne il danno biologico c.d. iure proprio).

Invero, avuto riguardo alla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno sofferto dai ricorrenti per la morte del familiare, va rilevato che si versa in ipotesi di pregiudizio fatto valere iure proprio e non iure ereditario. Ne consegue che, non avendo gli odierni attori intrattenuto con la società convenuta alcun pregresso rapporto, tale domanda, quand'anche la morte del F. fosse stata cagionata da una inadempienza contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 cod.civ., non può che trovare la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod.civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 1999/9359 ; Cass. 1996/1342 ; Cass. 1995/517), di talché

grava sui ricorrenti, secondo a regola generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.

Per quanto riguarda, invece, l'invocata responsabilità contrattuale, va sin d'ora chiarito che l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoro in base all'esperienza ed alla tecnica; tuttavia, da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica. L'art. 2087 c.c., in altri termini, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata pur sempre alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Pertanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul lavoratore (ovvero sugli aventi causa, odierni ricorrenti) che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche e il nesso causale tra questi due elementi; solo quando il lavoratore abbia provato tali circostanze grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr., ex multis, Cass. 2004/12863; Cass. 2004/13887; Cass. 2003/12467; Cass. 2003/12789; Cass. 1997/10361).

Tanto premesso in punto di diritto, venendo al caso in esame, conviene da subito ricostruire la dinamica del tragico infortunio di cui è causa, siccome invero sostanzialmente pacifica tra le parti.

In data 2 giugno 2000, il F. ed il collega F., dopo aver terminato le operazioni di carico e scarico bagagli del volo proveniente da Reggio Emilia, si dirigevano, a bordo del trattore elettrico modello Eurocar ATA EFZ 252 S, di proprietà della società convenuta, verso la zona adibita alla ricarica delle batterie dei trattori a trazione elettrica; giunti sul posto, il F. scendeva dal trattore e si avvicinava agli accumulatori di corrente, ove si trovava anche il collega Di Tolla; immediatamente dopo scendeva dal veicolo anche il conducente F.; pochi istanti dopo, del tutto inavvertitamente, il trattore, privo di conducente, riprendeva la marcia travolgendo il F., il quale decedeva durante il trasporto presso il locale ospedale a seguito delle gravissime lesioni riportate.

Questa la ricostruzione del fatto, risultante dalle allegazioni degli stessi ricorrenti - non contestate dalla società convenuta e, pertanto, da ritenersi pacifiche -, nonché dai documenti versati in atti (vedi informativa e annotazione di servizio dei Carabinieri intervenuti, nonché verbali di spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri e all'ispettore Asl, in atti).

Ora, in ordine alle condizioni del trattore che ha provocato il sinistro di cui si controverte, le quali potrebbero rilevare sotto il profilo della violazione, da parte della ADR s.p.a., delle specifiche norme antinfortunistiche prescritte dalla legge (segnatamente del d.p.r. 547/55) o tecniche prescritte dalla scienza, deve essere sottolineato che dalla consulenza tecnica disposta nel corso del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma (sulla utilizzabilità delle risultanze probatorie raccolte in un diverso procedimento vedi Cass.

1999/8585; Cass. 2001/16069; Cass. 2000/12422) emerge che il veicolo in questione era stato sottoposto a regolari interventi di manutenzione ed era dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza, i quali, alternativamente, ne

inibivano il movimento: interruttore "uomo presente", posto affianco al sedile di guida, che entra in funzione solo quando il conducente si siede; chiave di accensione; freno di stazionamento. Se uno di questi meccanismi non avesse interagito, il mezzo non avrebbe potuto mettersi in movimento. Ebbene, dalla menzionata consulenza tecnica emerge che il trattore in questione, esaminato dal perito anche in fase di movimento e con prove pratiche, non presentava alcuna anomalia del sistema frenante né di quello elettrico; lo stesso perito ha precisato, inoltre, che il veicolo risultava efficace e funzionale, chiarendo, in particolare, che lo stato di scarsa manutenzione (che emerge anche dai verbali di P.G. sopra indicati) riguardava solo gli aspetti esterni e non l'efficienza meccanica ed elettrica del mezzo.

Al riguardo, va precisato che questo Giudice non ritiene di condividere le osservazioni svolte dal Giudice penale (vedi sentenza allegata dai ricorrenti nelle note autorizzate depositate in data 30 luglio 2005). Invero, da un lato le deposizioni rese in proposito dai testi escussi in sede dibattimentale non riguardano lo specifico trattore di cui è causa; dall'altro, detto Giudice non ha ritenuto dirimente la citata consulenza sul rilievo che le prove pratiche furono effettuate dal perito previa sostituzione della batteria (la quale si era nel frattempo scaricata a causa della prolungata inattività del mezzo). Tale circostanza, tuttavia, non è decisiva, atteso che non vi è alcuna dimostrazione che la precedente batteria presentasse anomalie di funzionamento tali da incidere sul sistema elettrico; in altri termini, la sostituzione della batteria, scaricatasi a seguito del sequestro e della prolungata inattività del mezzo, non dimostra, di per sé, in alcun modo che il veicolo oggetto del sinistro non fosse efficiente. A ben vedere, infatti, il Giudice penale, sostenendo che la menzionata consulenza non potesse ritenersi dirimente, si è limitato a prospettare il dubbio che il trattore non fosse perfettamente funzionante ma non ha affermato - e non avrebbe potuto farlo, non essendovi nessun elemento certo che deponesse in

tale senso - che il mezzo presentasse specifici malfunzionamenti nel sistema frenante o elettrico.

Con riferimento ai soggetti che si trovavano a bordo del trattore, occorre osservare che il conducente risultava munito di regolare abilitazione alla guida all'interno delle aree aeroportuali (vedi informativa dei Carabinieri), aveva frequentato, come anche il F., il corso per operatore unico aeroportuale ed ambedue erano stati sottoposti alle visite mediche d'idoneità specifica alle mansioni svolte (vedi consulenza in atti).

Alla stregua delle illustrate risultanze istruttorie, ritiene questo Giudice non raggiunta la prova in ordine alla violazione di alcuna specifica norma tecnica o antinfortunistica nella fattispecie. Giova precisare che, a fronte dell'accertata perfetta funzionalità dei meccanismi di sicurezza del veicolo, nessun rilievo può assumere - avuto particolare riguardo, come sopra chiarito, alla necessaria concorrenza di tutti e tre i descritti dispositivi al fine di consentire la marcia - la circostanza che nel caso in esame la chiave di accensione fosse stata ruotata in posizione "on" e poi estratta, circostanza peraltro non confermata dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria (Di Tolla: "dichiaro di non aver constatato personalmente che il trattore in questione fosse munito di chiave"; Magnanti: "non ho cognizione diretta sulla presenza o meno della chiave"), i quali si sono limitati, sul punto, a riferire che solitamente accadeva ciò; invero, si ribadisce, ciascuno dei tre dispositivi di sicurezza era singolarmente ed autonomamente in grado, al momento del fatto, di inibire il movimento del trattore e gli stessi ricorrenti hanno allegato, da un lato, che il conducente era già sceso dal veicolo (così automaticamente azionando il meccanismo "uomo presente") e, dall'altro, che lo stesso, prima di scendere, aveva azionato il freno di stazionamento. Per le stesse considerazioni appena esposte non assume rilievo l'assenza di un dispositivo acustico per la segnalazione del movimento, atteso, inoltre, che tale



dispositivo non risulta espressamente previsto dalla normativa (che non è stata dedotta, peraltro, dalle parti ricorrenti) per il caso della marcia in avanti.

Ciò posto in merito alla violazione della normativa antinfortunistica o di specifiche norme tecniche, occorre valutare, alla luce dei principi generali dinanzi illustrati, se siano o meno ravvisabili nella fattispecie in esame elementi tali da indurre a ritenere sussistente la violazione di generiche norme di prudenza.

Come sopra esposto, infatti, la semplice osservanza, da parte del datore di lavoro, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività posta in essere nell'esercizio dell'impresa non esaurisce i doveri imposti dal precetto di cui all'art. 2087 c.c. al datore stesso, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le dette prescrizioni volte specificatamente a prevenire eventi dannosi per il lavoratore, sussiste pur sempre quello di agire con la prudenza e la diligenza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi nocimento al dipendente. Ora, la violazione di tali doveri è stata dedotta dai ricorrenti sotto il profilo della inidoneità dello stato dei luoghi a garantire la sicurezza dei lavoratori, segnatamente in quanto il marciapiede avrebbe dovuto essere più alto, di guisa da non consentirne lo scavalco, e più profondo.

Ritiene il Giudice che, contrariamente a quanto affermato nella menzionata sentenza resa all'esito del giudizio penale nei confronti del F., non sussiste nella fattispecie alcuna violazione di norme generiche di diligenza e prudenza da parte della società convenuta.

Invero, premesso che è pacifico, in quanto non è contestato - e risulta, in ogni caso, dall'istruttoria (vedi deposizioni testimoniali e verbali di P.G. in atti) -, che il marciapiede in questione era alto circa 10 cm. e profondo circa 110 cm., occorre anzitutto evidenziare che il marciapiede è il luogo destinato, secondo la comune esperienza, al passaggio dei pedoni ed ha esclusivamente la funzione distinguere il piano di calpestio dalla superficie stradale destinata alla

circolazione dei veicoli, ma non quella di costituire una barriera insormontabile da parte dei veicoli stessi.

Già sotto tale profilo non può ritenersi che la ADR s.p.a., omettendo di costruire un marciapiede più alto e profondo o di predisporre altre cautele (quali, ad esempio, l'apposizione di barriere), abbia agito imprudentemente.

D'altro canto, occorre sottolineare che l'individuazione delle regole di comune prudenza deve essere condotta attraverso un giudizio prognostico, ex ante ed in concreto (con la conseguente irrilevanza, ad avviso del Giudice, della circostanza relativa alla successiva apposizione delle sbarre, atteso che, diversamente opinando, il giudizio diverrebbe ex post), della prevedibilità dell'evento; tale parametro consiste in un giudizio, ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costanza dell'esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, attiva od omissiva, segue sempre, e non eccezionalmente, un determinato episodio di danno o di pericolo, di guisa che il fatto eccezionale non può rappresentare il contenuto della prevedibilità. Ora, nel caso in esame, non ritiene questo Giudice che l'evento verificatosi, ovvero il decesso del F. quale conseguenza diretta dello scavalco da parte del veicolo del marciapiede, fosse prevedibile nei termini anzidetti, dovendosi piuttosto ritenere che si sia trattato di un evento straordinario e, come tale, imprevedibile; ciò tanto più ove si tenga conto dei particolari dispositivi di sicurezza (sopra descritti) di cui era dotato lo specifico trattore oggetto del sinistro, dispositivi, preme ribadirlo, efficaci e tali da impedirne il movimento in maniera assoluta. Diversamente opinando, si dovrebbe giungere a ritenere doverosa la costruzione di marciapiedi dotati di particolari sistemi di sicurezza anche nel caso, ad esempio, delle aree destinate al rifornimento di carburante per le automobili (che peraltro non sono dotate di sistemi di sicurezza analoghi a quelli del trattore di cui è causa); in tal modo, tuttavia, l'obbligo gravante sul datore di lavoro andrebbe a coincidere con la semplice opportunità dell'adozione di un

accoglimento non prescritto, assumendo così un'estensione sostanzialmente indefinita, di guisa da trasformare la responsabilità del datore stesso in una inammissibile forma di responsabilità oggettiva (sulla natura della responsabilità di cui all'art. 2087 c.c. cfr. la giurisprudenza sopra richiamata).

Preme precisare, infine, che, anche volendo ritenere che il marciapiede in questione avrebbe dovuto essere costruito in maniera diversa, rimarrebbe in ogni caso indimostrato il nesso eziologico tra lo scavalco da parte del mezzo e l'altezza o la profondità del marciapiede stesso (non è stato, infatti, provato che, ove il marciapiede fosse stato più alto oppure ove avesse formato un preciso angolo retto tra il piano di calpestio e la parte verticale, tali caratteristiche non ne avrebbero consentito lo scavalco).

Le descritte emergenze istruttorie, in conclusione, non consentono di ritenere raggiunta la dimostrazione di una condotta attiva od omissiva colposa in capo alla società odierna convenuta giuridicamente rilevante nel determinismo causale del sinistro di cui è causa, il quale va ricondotto, piuttosto, al caso fortuito. Ne consegue che la ADR s.p.a. non può ritenersi responsabile, né in base all'art. 2087 c.c. né in base all'art. 2043 c.c..

Tanto premesso, va rilevato che la domanda non merita accoglimento nemmeno sotto gli altri profili dedotti nell'atto introduttivo, ovvero in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 2049 c.c. e 2054, terzo comma, c.c..

Presupposti per l'applicazione dell'art. 2049 c.c. sono, invero, il rapporto di preposizione, il fatto illecito del preposto e la connessione tra le incombenze ed il danno.

Ora, nella fattispecie in esame, se non può dubitarsi che ricorre il requisito del rapporto di preposizione tra la ADR s.p.a. ed il conducente del veicolo che ha investito il F., va rilevato, anzitutto, che non può ritenersi che sia stato il F. a determinare il sinistro. Invero, i ricorrenti stessi hanno allegato che il F., al momento dell'investimento, era già sceso dal trattore, sicché non è possibile

ricondurre il movimento del mezzo - in contrasto con quanto affermato dagli attori, i quali, facendo proprie le risultanze degli atti del procedimento penale, hanno altresì sostenuto che, prima di scendere, il conducente azionò il freno di stazionamento -, al F. stesso.

D'altro canto, pur volendo interpretare la deduzione della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. come (implicita) allegazione di una modalità di verifica del sinistro alternativa a quella allegata nella parte narrativa dell'atto introduttivo (volendola intendere, cioè, come riconducibilità del movimento del trattore ad un'azione del F.) - venendo meno, in tal modo, la contraddizione di cui sopra -, va rilevato che non vi è alcuna prova che il F. non avesse lasciato la guida del veicolo quando questo ricominciò a muoversi (sul punto nessuno dei testi ascoltati ha riferito alcunché di significativo, mentre dalla lettura della sentenza emessa all'esito del giudizio penale emerge chiaramente che i testimoni escussi in sede dibattimentale hanno decisamente negato che il F. fosse ancora a bordo del trattore).

A ciò aggiungasi che, in ogni caso, l'espressione "fatto illecito del preposto" di cui all'art. 2049 c.c. (coordinato con l'art. 2043 c.c.) va intesa, secondo la migliore dottrina, nel senso che il preponente risponde del fatto doloso o colposo del preposto, mentre dalle risultanze istruttorie non emerge alcun elemento in ordine alla sussistenza di uno specifico comportamento negligente o imprudente del F..

Privo di pregio, infine, è il richiamo dei ricorrenti alla disposizione di cui all'art. 2054, comma 3, c.c..

L'eccezione di improponibilità della domanda ex art. 2054 c.c. per non essere stata, la stessa, preceduta dalla richiesta di cui all'art. 22 l. n. 990/1969, sollevata dalla ADR s.p.a. in sede di note autorizzate (depositate in cancelleria in data 22/4/2004) è, invero, fondata.

In proposito va rilevato che a norma dell'art. 22 l. n. 990/1969 ciascun danneggiato che intenda esperire l'azione per il risarcimento del danno da circolazione stradale ha l'onere di inoltrare la richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore del responsabile, essendo l'azione proponibile solo dopo il decorso di 60 giorni da detta richiesta, da effettuarsi con lettera raccomandata. Trattasi, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2003/2655; Cass. 2000/15138, in fattispecie relativa a domanda proposta dalla moglie del danneggiato) di una condizione di proponibilità dell'azione, la cui sussistenza il Giudice di merito ha il potere-dovere di rilevare anche d'ufficio (con la conseguente irrilevanza della tardività dell'eccezione della ADR s.p.a.).

Secondo la menzionata giurisprudenza, detta condizione di proponibilità dell'azione è posta dalla legge senza distinguere tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, l'azione medesima, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata sessanta giorni prima la raccomandata con la richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a.. Infatti, l'art. 22 cit. non limita l'onere in questione alla sola ipotesi in cui il danneggiato intenda esperire l'azione diretta, ma lo richiede in ogni caso in cui il soggetto che ha riportato danni causati dalla circolazione stradale dei veicoli o dei natanti, per i quali vi sia obbligo di assicurazione della responsabilità civile, intenda proporre azione per il risarcimento, senza specificare se trattasi di domanda proposta nei confronti dell'assicuratore o del responsabile.

D'altro canto, occorre considerare che, ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione,

essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico (cfr. Cass. 1996/1062; Cass. 1995/8846). Tale ipotesi è sicuramente ricorrente nella fattispecie in esame, atteso che il sedime aeroportuale rappresenta certamente un'area in cui il transito è consentito ad una cerchia indeterminata di persone, sia pure per particolari finalità.

Ne consegue che, non avendo i ricorrenti prodotto la sopra menzionata raccomandata, la domanda proposta ai sensi dell'art. 2054 c.c. deve essere dichiarata improponibile. Né è fondata la deduzione (fatta a verbale nel corso dell'udienza del 6 maggio 2004) secondo cui la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla ADR s.p.a. non sarebbe stata seguita da alcuna comunicazione che segnalasse l'esistenza di un contratto di assicurazione relativo al veicolo. Al riguardo, è sufficiente osservare, da un lato, che la deroga alla regola generale stabilita dall'art. 22 legge 990/1969 è ammissibile soltanto se il danneggiato dimostra l'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore (cfr. Cass. 2003/2655 citata), dimostrazione che, nel caso in esame, non è stata fornita; dall'altro, che i ricorrenti avrebbero potuto facilmente individuare l'istituto assicuratore, atteso che dall'annotazione di servizio dei Carabinieri (prodotta dagli stessi ricorrenti) risulta che il mezzo in questione era dotato di regolari documenti di circolazione e assicurativi.

Il rigetto della domanda principale comporta l'assorbimento della domanda di manleva avanzata dalla società convenuta nei confronti delle società assicuratrici chiamate in causa.

Sussistono giusti motivi – avuto riguardo alla particolarità della fattispecie, nonché alla complessità ed alla obiettiva controvertibilità delle questioni interpretative trattate - per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio fra tutte le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza , eccezione e deduzione disattese, così decide:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) dichiara assorbita la domanda svolta dalla società convenuta nei confronti delle società di assicurazione chiamate in causa;
- 3) dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Civitavecchia, il 23 settembre 2005.

Il Giudice Unico del Lavoro

Dott. Francesco Colella